

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA PER SERVIZI DI MENSA PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 41 DEL 6 APRILE 2012

QUESITO N.1

DOMANDA:

Con riferimento alla procedura in oggetto formuliamo i seguenti chiarimenti :

- chiediamo conferma che, in caso di partecipazione di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 34, lett. b) D.Lgs. n. 163/06, il quale affiderà i servizi, in caso di aggiudicazione, alle proprie consorziate, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, per l'ammissione alla procedura, di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara, debbano essere posseduti e dichiarati dal consorzio stesso, come disposto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 163, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale e morale, nonché quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'organico medio annuo anche in capo alle proprie consorziate, e che pertanto, il riferimento all'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010, sia riferito ESCLUSIVAMENTE ed UNICAMENTE ai consorzi stabili;

A tal proposito, chiediamo pertanto conferma, per maggior chiarezza, della griglia di seguito riportata, circa il possesso dei requisiti :

1. Punto III.2.1) Situazione personale degli operatori economici del bando di gara:

1.1 "domanda di partecipazione" dal Consorzio ;

1.1.1.1. "certificato di iscrizione al Registro delle Imprese..." dal Consorzio e dalle consorziate indicate;

1.1.1.2. "dichiarazione dell'art.38 D.Lg.s n. 163..." dal Consorzio e dalle consorziate indicate;

2. Punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del Bando di gara :

2.1. "autocertificazione relativa al conseguimento di un fatturato medio annuo" dal Consorzio;

2.1.1. "dichiarazione di almeno due istituti di credito" dal Consorzio;

3. Punto III.2.3) Capacità tecnica del Bando di gara :

3.1 "dichiarazione attestante i principali servizi di mensa" dal Consorzio ;

3.1.1. "dichiarazione circa il possesso del sistema garanzia qualità" Dal Consorzio .

RISPOSTA:

L'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010 disciplina i requisiti di partecipazione dei Consorzi stabili.

Pertanto, in caso di partecipazione di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, fermo restando l'indicazione in sede di domanda di partecipazione delle consorziate esecutrici del servizio, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria si intendono richiesti e verificati in capo al Consorzio ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 163/2006, mentre i requisiti di natura generale, di ordine pubblico e di moralità, si intendono richiesti ed accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio.

QUESITO N.2

DOMANDA:

Con riferimento alla procedura in oggetto, formuliamo i seguenti chiarimenti:

1. PREMESSO

che in base alla "Legge di Stabilità" (legge 183 del 12/11/2011) a decorrere dal 1° gennaio 2012, le certificazioni relative a stati, fatti e qualità delle persone, rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono valide esclusivamente nei rapporti fra privati;

che per i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi, le certificazioni e gli atti di notorietà relative a stati, fatti e qualità delle persone sono sempre sostituiti dall'autocertificazione a norma dell'art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000;

alla luce di quanto sopra, chiediamo conferma se, ai sensi dell'art.15 comma 1, lett. a) della citata legge n. 183/2011, in sostituzione del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di cui al punto III.2.1) del Bando di gara, sia possibile presentare una dichiarazione sostitutiva ? ;

2. Inoltre chiediamo conferma se, in caso di partecipazione a più lotti, il plico esterno è sufficiente che sia unico, con all'interno, tanti plichi chiusi e sigillati quanti sono i lotti di partecipazione, con l'indicazione, sia sul plico esterno sia sui singoli plichi, dei lotti cui si intende partecipare;

RISPOSTA:

Con riferimento al punto 1) del quesito, si conferma la possibilità di predisporre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in luogo del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, purché tale autocertificazione indichi espressamente tutti gli elementi riportati nella certificazione camerale con la dicitura antimafia, come ad esempio il legale rappresentante dell'impresa, il numero di iscrizione al Registro, l'anno di decorrenza e l'oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto.

Con riferimento al punto 2) del quesito, si dà conferma della possibilità, in caso di partecipazione a più lotti, di presentare un solo plico contenente tanti plichi chiusi e sigillati quanti sono i lotti di partecipazione, purché siano chiaramente indicati sui plichi i lotti per cui si intende partecipare.

QUESITO N. 3

DOMANDA:

1. Il punto III.1.3 del bando di gara, terzo capoverso, non consente la partecipazione in RTI di due o più imprese *“che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economico-finanziari e tecnici”*. La nostra azienda possiede singolarmente i requisiti per partecipare ad un solo lotto, ma vorrebbe partecipare a due o più lotti. In questo ultimo caso, non possedendo tutti i requisiti richiesti, può associarsi con altra azienda?

2. La richiesta di partecipazione deve essere effettuata per ogni lotto oppure può essere effettuata un'unica richiesta per tutti i Lotti a cui si partecipa?

3. Se la risposta alla domanda 2) è positiva, i documenti richiesti nel Bando di gara (camera di commercio, ecc..) vanno prodotti per ogni lotto a cui si partecipa oppure ne basta una sola copia per tutti i lotti a cui si intende partecipare?

4. È possibile indicare le percentuali di partecipazione delle azienda costituende in RTI nella seconda fase di gare e quindi in sede di presentazione dell'offerta?

Tanto perché il Bando prescrive che in caso di RTI, l'indicazione delle percentuali di partecipazione siano esplicitate nella domanda stessa, e non, invece, in sede di presentazione dell'offerta come stabilito dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/06 che testualmente dispone: *“nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”*.

Infatti tra i documenti di gara pubblicati manca la lettera d'invito ove vengono sicuramente indicate le proposte migliorative che le aziende dovranno formulare al fine di conseguire il punteggio previsto dall'offerta tecnica e ciò potrebbe comportare una plausibile rivisitazione all'interno del RTI delle percentuali di partecipazione. (Es. un'azienda che all'interno del RTI si occupasse della sola fornitura delle derrate alimentari, potrebbe vedersi aumentare la propria percentuale di incidenza, qualora venissero offerti prodotti biologici in luogo di quelli convenzionali).

RISPOSTA:

Con riferimento al punto 1), è prevista la possibilità per la singola azienda che non posseda i requisiti richiesti per la partecipazione a due o più lotti, di associarsi ad altra azienda, onde soddisfare cumulativamente i requisiti tecnici e finanziari richiesti per i lotti cui si intende partecipare.

Con riferimento ai punti 2) – 3), è possibile effettuare un'unica richiesta per tutti i lotti per i quali si intende partecipare. In tal caso, sarà possibile produrre un unico esemplare per ogni documento richiesto.

Con riferimento al punto 4), l'indicazione delle percentuali di partecipazione interna al raggruppamento o al consorzio, ancorché costituendi, in sede di domanda di partecipazione alla gara è richiesta dal Bando per consentire alla stazione appaltante di valutare il possesso dei requisiti di qualificazione secondo le relative percentuali, anche ai fini della verifica di cui all'art. 275 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, secondo il quale *“La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”*.

QUESITO N. 4

DOMANDA:

E' necessario predisporre 4 buste distinte contenenti 4 domande di partecipazione per ogni singolo lotto?

In caso affermativo la domanda di partecipazione deve riportare la richiesta di partecipazione a tutti e 4 i lotti o solo il lotto cui si riferisce il contenuto della busta?

La domanda viene posta in quanto il contenuto delle buste sarebbe identico.

RISPOSTA:

E' possibile produrre sia tanti plichi distinti quanti sono i lotti per cui si intende partecipare che un solo plico. In quest'ultimo caso, il plico conterrà un'unica domanda di partecipazione riportante l'indicazione di tutti i lotti ai quali si partecipa, corredata della documentazione richiesta in unico esemplare.

Viceversa, saranno presentate tante domande di partecipazione distinte con l'indicazione del lotto di riferimento.

QUESITO N. 5

DOMANDA:

In riferimento alla domanda di partecipazione per la gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: la domanda di partecipazione deve contenere l'indicazione esplicita del lotto/i a cui si vuole partecipare? nel caso si voglia partecipare a più lotti ogni domanda di partecipazione deve contenere l'indicazione del singolo lotto o di tutti i lotti a cui si vuole partecipare? nel caso si voglia partecipare a più lotti l'autocertificazione relativa al conseguimento di un fatturato medio annuo "almeno pari alla somma del valore dei lotti per i quali si partecipa" come deve essere strutturata? deve contenere il valore del fatturato medio annuo e basta o anche l'indicazione del valore della somma dei lotti per i quali si partecipa?

RISPOSTA:

E' possibile predisporre una sola domanda di partecipazione con l'indicazione di tutti i lotti cui si intende partecipare. L'autocertificazione attestante la capacità economico-finanziaria deve contenere l'indicazione di un fatturato medio annuo almeno pari alla somma del valore dei lotti per i quali si partecipa.